

Allegato A

Criteri e le modalità per l'imputazione al fondo rischi turismo e commercio dei fondi destinati alla garanzia ed all'abbattimento di interessi sui mutui ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02 da parte dei Confidi operanti nei settori del commercio e del turismo, di cui alla L.R. 25/2017, art. 23, comma 1.

Al fine di garantire uno strumento specifico più flessibile sotto il profilo gestionale e tale quindi da favorire la piena operatività e il pieno impiego delle risorse, la Regione autorizza i confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio i fondi destinati alla garanzia ed all'abbattimento di interessi sui mutui concessi ma non ancora utilizzati dai Confidi stessi ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n.40/02, di cui alla L.R. 25/2017, art. 23, comma 1.

1) Soggetti richiedenti e condizioni di ammissibilità

I confidi cui all'art. 13 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, operanti nei settori del commercio e del turismo, beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02 e allocati presso i fondi rischi, alla data del 31 dicembre 2017.

2) Termine e modalità' di presentazione della richiesta

Le richieste di autorizzazione devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna, entro 30 giorni della pubblicazione sul BURERT del presente atto esclusivamente mediante PEC¹ (Posta elettronica certificata) all'indirizzo StrumentiFinanziariDCCLI@postacert.regione.emilia-romagna.it. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

La richiesta, in regola con l'imposta di bollo, redatta utilizzando il Mod. 1/A allegato e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata da una relazione dettagliata dell'attività svolta che illustri la finalità e le effettive necessità di imputazione al fondo rischi turismo e commercio, nonché:

- l'ammontare dei contributi concessi e non utilizzati per i quali si chiede l'autorizzazione all'imputazione, suddivisi per anno e finalità;
- l'indicazione delle modalità di imputazione dei contributi oggetto della richiesta;
- l'ammontare delle risorse che restano specificamente impegnate a copertura di operazioni in essere.

3) Motivi di inammissibilità

Costituiscono motivo di inammissibilità ed esclusione:

- a) la trasmissione della richiesta al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quello stabilito al paragrafo 2);

¹ I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi del comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con **firma autografa**, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso di firma autografa è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

- b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione della stessa con firma autografa;
- c) la mancanza dei requisiti e condizioni di cui al paragrafo 1).

4) Istruttoria delle richieste e rilascio autorizzazioni

L'istruttoria viene effettuata dal Servizio regionale competente, che provvede alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste e, a tale fine, può chiedere, anche mediante posta elettronica ordinaria, ogni ulteriore informazione e chiarimento a supporto dell'istruttoria stessa.

In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuali documentazioni.

Terminata la fase istruttoria, l'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Dirigente regionale competente per materia.

Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza della presentazione delle richieste. Detto termine si intende sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente e interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. dell'art.10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Dell'esito della richiesta presentata sarà data comunicazione ai confidi richiedenti.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti finanziari, regolazione ed accreditamenti, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.69.66, e-mail StrumentiFinanziariDGCLI@regione.emilia-romagna.it), ufficio cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

La presente sezione vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

5) Obblighi a carico dei confidi

I Confidi autorizzati hanno l'obbligo di

- a) entro 2 anni dalla autorizzazione di cui al presente provvedimento, sviluppare un volume di attività verso imprese aventi le stesse caratteristiche di cui alle leggi regionali 41/97 e/o 40/02, che rappresenti un rischio pari a 2 volte il volume di risorse finanziarie di cui si è autorizzata l'imputazione a fondo rischi turismo e commercio;
- b) pubblicare sul proprio sito internet le condizioni generali per la concessione della garanzia nonché le condizioni generali del finanziamento agevolato per le imprese previste nelle convenzioni stipulate con gli istituti di credito;
- c) procedere, dopo la concessione della garanzia e/o dell'agevolazione sul finanziamento, ai controlli a campione sui requisiti e condizioni dichiarati in sede di presentazione della domanda nella misura minima del 5% del numero delle imprese beneficiarie;
- d) comunicare preventivamente alla Regione, in caso di liquidazione del Confidi, i motivi e le cause di scioglimento. In tale caso le somme derivanti da contributi regionali ancora giacenti presso tali enti e libere da vincoli spettano alla Regione Emilia-Romagna;

- e) comunicare per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia e/o di agevolazione sui finanziamenti, e circa il carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013;
- f) svolgere ogni adempimento connesso al Registro Nazionale degli Aiuti, alimentando lo stesso sulla base degli ESL calcolati, attraverso il “Cor/Covar”;
- g) presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'utilizzo del fondo al 31/12 all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del collegio dei revisori dei conti, comprensiva dell'elenco delle operazioni effettuate nonché il valore delle agevolazioni concesse, espresso in ESL.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere, a campione, la documentazione relativa alle operazioni.

6) Intensità e forma dell'aiuto

Le garanzie e i le agevolazioni sui finanziamenti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»**, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.

Tali agevolazioni sono compatibili e cumulabili anche con altre misure.

I confidi prima di concedere l'aiuto, sono obbligati a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto dall'impresa unica², durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, entro il quale si prevede la concessione dell'aiuto stesso, al fine di accertare che l'agevolazione concedibile sotto forma di garanzia e/o di agevolazione sul finanziamento, sommata a tutti gli altri aiuti “de minimis” eventualmente ottenuti dall'impresa unica, non comporti il superamento del massimale “de minimis”.

7) Vincoli a carico dei confidi

In caso di liquidazione del Confidi le somme derivanti da contributi regionali ancora giacenti presso tali enti spettano alla Regione Emilia Romagna.

²Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s'intende per **«impresa unica»** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente l'aiuto, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito. Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.



Giunta Regionale

Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa

(riportare i dati reperibili sulla marca da bollo)

BOLLO € 16,00 (da applicare sulla copia cartacea della domanda conservata dal soggetto richiedente)	
Data emissione marca da bollo:	
Identificativo marca da bollo:	

Alla Regione Emilia Romagna

Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, regolazione ed accreditamenti

PEC: StrumentiFinanziariDGCLI@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il sottoscritto nato a il codice fiscale
residente a via n. in qualità di legale rappresentante del
sede legale CAP via n. codice
fiscale telefono

CHIEDE

l'autorizzazione, ai sensi del comma 1, art. 23 della L.R. 25/2017, all'imputazione a fondo rischi turismo e commercio della somma di € derivante da risorse assegnate e non rendicontate, alla data del 31 dicembre 2017, presso i fondi rischi costituiti da contributi concessi ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02 e così suddivisi:

	2015		2016		2017		Totale
	LR. 41/97	LR. 40/02	LR. 41/97	LR. 40/02	LR. 41/97	LR. 40/02	
Garanzia							
Conto Interessi							
Totale							

A tal fine si ricapitolano le rendicontazioni già effettuate*:

	2015		2016		2017		Totale
	LR. 41/97	LR. 40/02	LR. 41/97	LR. 40/02	LR. 41/97	LR. 40/02	
Garanzia							
Conto Interessi							
Totale							

*nella singola cella oltre all'ammontare indicare anche la gli estremi della PEC inviata alla RER

Si allega relazione redatta secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2 dell'allegato A;

REFERENTE DELLA RICHIESTA

NOME E COGNOME.....

E-MAIL.....

TEL.....

Data.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE³

.....

³ In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, pena l'esclusione.